

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi richiamate tutte le normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello statale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche è il Comune di Gerenzago.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Gerenzago, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura di 0,20 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
4. In caso di pubblicazione successiva al termine di legge, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un debito di imposta inferiore a € 20,00.

Art. 8

Soggetti Responsabili

1. Responsabile della gestione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni e gli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011.